

CAPO II SISTEMA MUSEALE

Articolo 148 – Sistema Museale di Ateneo (SMA)

1. Il Sistema Museale di Ateneo, di seguito SMA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture museali dell'università, preposto allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio museale e delle collezioni dell'ateneo. Obiettivo dello SMA è la progressiva integrazione del complesso dei musei e delle collezioni dell'ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare.

2. In particolare lo SMA ha il compito di promuovere e curare la conservazione del patrimonio museale dell'ateneo; promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedi, i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti, i programmi di catalogazione delle collezioni; promuovere e coordinare le attività espositive permanenti e le esibizioni temporanee, l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione dell'università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali; promuovere e curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative; gestire i servizi centralizzati relativi alle attività museali; organizzare e coordinare le attività trasversali ai musei quali la promozione di eventi espositivi, la gestione dei punti di vendita e il bookshop.

3. Per le attività di cui al comma 2, lo SMA può avvalersi anche di strutture o enti esterni all'ateneo o da esso partecipati.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, lo SMA è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e dei musei, stabiliscono le linee della politica museale di ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 149 – Organi

1. Sono organi dello SMA:

- a) il presidente;
- b) il comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 150 – Il presidente

1. Il presidente dello SMA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso e predisponde la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il successivo inoltrare all'amministrazione universitaria. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.

2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal rettore tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno in servizio nell'Università. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del rettore. Il rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

3. Il presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 151 – Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato ha funzioni di indirizzo e controllo dello SMA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione tra i musei;
- d) formulare direttive sugli obiettivi dei servizi museali;
- e) approvare il regolamento di funzionamento dello SMA e i regolamenti dei singoli musei;
- f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private;
- g) approvare i prospetti economici e finanziari dello SMA utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) esercitare i compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed approvare la ripartizione dei finanziamenti ai musei;
- i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
- j) verificare le attività svolte dalle strutture museali sulla base degli obiettivi prefissati e

dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente dello SMA;
- b) i direttori dei musei;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo del sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, con diritto di voto limitatamente alle materie di cui alle lettere a), c), f), il direttore del centro di cui al successivo articolo 152, comma 2.

4. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il coordinatore organizzativo del sistema.

5. Alle riunioni del comitato possono partecipare senza diritto di voto, su invito del presidente, esperti o altre personalità.

6. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha la durata di tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale. Per tutte le componenti il mandato è rinnovabile.

Articolo 152 – Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in musei.

2. Dello SMA fa parte, ai soli fini scientifici e per fini di politica culturale comune e condivisa, il centro di ateneo Museo di Storia naturale, centro dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

3. L'elenco dei musei, e delle rispettive sedi è definito e aggiornato con decreto rettorale previa delibera degli organi accademici.

4. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.

5. Allo SMA possono aderire anche musei appartenenti a istituzioni esterne all'ateneo o da esso partecipate. Le adesioni e le modalità di collaborazione sono definite da apposite convenzioni approvate dal senato accademico.

Articolo 153 – Il coordinatore organizzativo dello SMA

1. Il coordinatore organizzativo dello SMA è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale tecnico-amministrativo nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale

tecnico- amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'articolo 150, comma 1.

Articolo 154 – I musei

1. I musei conservano collezioni nate a fini didattici e di ricerca, secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.
2. I musei espongono al pubblico le loro collezioni permanenti ed organizzano eventi espositivi tematici, anche attraverso scambi e prestiti con altri musei e con soggetti privati. Programmano i laboratori didattici, per le scuole di ogni ordine e grado. Perseguono un uso più razionale delle risorse disponibili, in modo da rendere congrui i costi connessi alla loro gestione, mediante le acquisizioni centralizzate e la cooperazione nei servizi e la loro armonizzazione.
3. Ciascun museo si dota di un regolamento di funzionamento, che deve essere conforme agli indirizzi formulati dal comitato di indirizzo e controllo e deve essere approvato dal comitato stesso.

Articolo 155 – I Direttori di museo

1. I direttori esercitano funzioni di iniziativa e di promozione e curano l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo.
2. I direttori dei musei sono nominati dal rettore, sentite le aree culturali interessate, fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del rettore. Il rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

Articolo 156 – Responsabile museale

1. Con provvedimento del direttore generale può essere attribuito l'incarico di responsabile museale a personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnata al sistema, sentito il presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnicoamministrativo.
2. I responsabili museali supportano i direttori nell'esercizio delle loro funzioni di coordinamento e controllo, propongono le soluzioni innovative ed organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercitano gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal direttore generale.

Articolo 157 – Norma di coordinamento

1. Qualora l'attività del museo sia regolata da apposita convenzione con enti pubblici esterni all'ateneo o dallo stesso partecipati, la presente disciplina trova applicazione laddove compatibile. In tali casi il coordinatore scientifico di cui all'articolo 155 è il rappresentante scientifico della struttura.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello statuto, lo SMA definisce con il Sistema Bibliotecario di Ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.